



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statuti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Delle Prohibitioni, e delle pene. Tit. 18.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DELLE PROHIBITIONI.

E DELLE PENE. TITOLO DECIMO OTTAVO.

*Che non è lecito a' Fratelli far Testamento,
instituire Erede, o far legati.*

FR. VGO REVEL.

Il Gran Maestro può dar licenza a' Religiosi di testare de' beni stabili paterni, & a loro spettanti per ragione creditoria, o dilegato. Veggasi lo statuto nuovo del Cardinale Grā Mae-
stro in fine del volume.



Ll voto della pouertà richiede questo, che la dispositione de' beni, non fotrogiaccia alla libera volontà. Non è adunque leđito, ne in modo alcuno si permette a' Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, Comendatori, o vero ià gli altri Fratelli dell'Ordine nostro il far Testamento, od instituire Erede, o far legati, o vero il lasciar, o donar cosa alcuna a' Seruitori, o vero ad altri, saluo, che i salarij, e gli stipendij loro, e far nota, e dichiaratione de' Debitori, e de' Creditori, e con licenza del Maestro disporre d'una moderata parte di quelli.

Del medesimo.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

LA quale portione, o parte, non ecceda la quinta parte del danaro contante, o de' beni mobili; leuatine però da detti beni, tutti i debiti, così quelli, che saranno douuti al nostro

nostro commun Tesoro; come ad altri; & i crediti, i quali interamente si riserbanò al detto Tesoro. Però il Maestro non possa disporre, se non d'alcuna parte de' suoi mobili, con licenza del Capitolo Generale, e del Consiglio Compito in articolo di morte.

FR. NICOLO LORGVE.

- 3 **N**on sia lecito ad alcuno de' nostri Fratelli, di tenere alcuno al Sacro Fonte del Battesimo, senza licenza del suo Superiore; eccetto se colui, che debbe essere Battezzato, non fosse figliuolo di Barone, o di maggior Signore.

Che i Fratelli non s'intromettino nelle cause de' Secolari.

FR. V GO R E V E L.

- 4 **P**rohibiamo à tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, ch' in modo alcuno non si intromettino nelle cause delle Persone Secolari, le quali per delitti, qui nella nostra giurisdizione, incorrono in pena della vita, ne diano, o procurino, che sia loro dato fauore: Anzi siano tali Huomini di mal af- fare castigati, e puniti, secondo i loro demeriti, al libero giudicio della Corte Secolare.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

- 5 **A**Quali nondimeno Accusati di qual si voglia delitto, concediamo facoltà, che si possino difendere.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 6 **N**é tampoco s'intromettino in modo alcuno secretamente, o palesemente da loro, o per mezo d'altri, nelle cause ciuili de' medesimi Secolari. Chi contrafarà, sia grauemente castigato, ad arbitrio del Maestro, e del Consiglio.

Che i Fratelli non preghino per alcun Fratello Delinquente.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 7 **S**tatuimo, che douendosi far giustitia d'alcun Fratello Delinquente, non sia lecito ad alcuno de' Fratelli nostri d'intercedere, o pregare per lui, fin tanto, che non sia data la sentenza. Ch' all' hora potra pregare, che sia moderata la pena

al

Delle Prohibitioni, e delle Penne
al condannato. Però colui, al quale l'alleggerimento s'appartiene, potrà ad arbitrio suo mitigare la pena, o farla eseguire.

FR. ELIONE DI VILLANVOA.

8 **N**on sia in maniera alcuna lecito ad alcuno de' nostri Fratelli, ne anche à Persona Secolare, trasportare, o condurre fuori di Conuento alcuna Cavalcatura, senza espressa licenza del Maestro; il quale la possa concedere, co'l consiglio d'Huomini da bene.

Che i Fratelli non s'obblighino ad alcuno, con giuramento, e confederazione.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

9 **N**on è lecito a' Fratelli nostri in modo alcuno d'astringersi, & obligarsi ad alcuno per homaggio, confederazione, o giuramento al modo di Spagna; o vero in altra maniera, senza licenza del Maestro, o del Priore, e del Castellano d'Emposta; ne congregare, o far consigli, o conuenticoli. Chi contrafarà, sarà punito con pena della priuatione dell'habito; e ricuperandolo, non possa nondimeno per dieci anni godere dell'amministratione d'alcuna Commenda, o sia Baglina.

Che i Fratelli non accettino cose litigiose.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 **V**ietamo, che i Fratelli, o Donati dell'Ordine nostro non riceuino, accettino, o comprino da Persona Secolare, alcuna concessione, donatione, o cessione di cosa litigiosa. Chi contrafarà, perda l'habito; e se sarà Donato, sia priuato della Compagnia nostra, e sia messo in prigione.

Che i Fratelli non vadino vagando fuori delle Commende, e de' Priorati.

FR. FILIBERTO DI NAILACCO.

11 **P**rohibiamo, che i Commendatori, e Fratelli dell'Ordine nostro, non possino in modo alcuno uscire fuori del Priorato, Castellania d'Emposta, e dalle Commende, all'obedienza

dienza delle quali sono sottoposti, senza licenza del Maestro, o del Priore, del Castellano d'Emposta, o vero del Commendatore, con licenza de' quali, possino farlo à tempo, se la necessità, o vero vtilità della Religione lo costrinserà, e non altrimenti: Nè è lecito a' Priori, senza licenza del Maestro, o del suo Luogotenente uscir fuori del Priorato, o Castellania d'Emposta, se non gli astringessero alcuni importanti negotij dell'Ordine nostro, o qualche altra cosa graue, ch' altrimenti far non si potesse commodamente: Ne possa il Commendatore uscire dalla Commenda, se non verrà in Conuento in seruigio dell'Ordine, o vero hauerà Ufficio d'Ambasciaria, o d'altra commissione della Religione, o vero se non potesse stare sicuramente nelle Commende. E facendo altrimenti, perda l'entrate della Commenda, durante il tempo della sua assenza, le quali siano applicate al Tesoro.

De' Fratelli vagabondi.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

12 Commandiamo, che tutti i Commendatori, e Fratelli, che trouaranno Religiosi nostri vagabondi, fuori de' confini della loro obbedienza, senza licenza del Superiore; gli ritenghino, e gli mettino in Prigione, e ne diano notitia al Priore, od al Castellano d'Emposta; accioche prouedino, secondo la forma de' Statuti nostri, come di Disubidenti.

Che i Fratelli non si partano di Conuento, senz'licenza.

FR. IACOMO DI MILLY.

13 Non è lecito, ne in modo alcuno è permesso ad alcuno de' Fratelli nostri, habbino qual si voglia Dignità, od Ufficio, di partirsi di Conuento nascolamente, o palesemente, senza espressa licenza del Maestro, ridotta in iscritto. Però s'alcuno contrafarà, subito senz'altra ammonitione, o citatione, sia priuato dell'habito, delle Commende, e de' Beneficij.

DD Che

Che i Fratelli non occupino le Commende.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

14 **S**tatuimo, che se i Fratelli dell'Ordine nostro, presume-
Aggiungasi lo
statuto 64. delle
Commende, &
il 49. di questa
istesso Titola. ranno d'usurpare, occupare, e ritenere le Commende,
 Membri, case, e qual si voglia altro bene, o Beneficio del-
 l'Ordine nostro per forza, e violenza, o contra la volontà del

Maestro, o del Priore, e Castellano d'Emposta; o vero del
 Fratello, al quale ciò appartenesse, perdino l'habito, e siano
 posti in Prigione: a' quali se farà fatta gratia dell'habito,
 non possino però conseguire Commenda, ne altra ammini-
 stratione per dieci anni: Aggiungendo, che'l Priore, o Ca-
 stellano d'Emposta, ad instanza del Fratello, al quale le
 Commende, beni, o Beneficij spettano, sia tenuto, e deb-
 ba con tutte le forze scacciarne l'Occupatore; e ridurre in
 potestà loro le Commende, o Beneficij, e darne il pacifico
 possesso à colui, che n'è legitimamente proueduto: Il che se
 non potranno fare, possino l'uno, e l'altro, tanto il Priore,
 quanto il Fratello, à cui le Commende appartenerāno, inuo-
 care à questo effetto il Braccio Secolare. Il Priore ancora è
 tenuto d'eseguire questo, sotto pena della priuatione d'una
 delle sue Camere Priorali, la quale perda, se costarà auten-
 ticamente, ch'egli habbia sprezzato d'eseguire queste cose.
 Nondimeno perche nel Priorato d'Inghilterra, le Com-
 mende dell'Ordine nostro hanno poche, o nessune Fortezze,
 onde non si può far violenza: Perciò il Priore di detto Pri-
 orato è tenuto ad ogni richiesta del Fratello proueduto dal
 Maestro, e dal Conuento, dargli il pacifico possesso della
 Commēda, o del Beneficio, del quale farà stato proueduto;
 E se tal Fratello mostrerà autenticamente d'hauer richiesto
 l'Occupatore, per hauere il possesso; e parimente il Priore, il
 quale non ostante tale istanza, farà stato negligente nel-
 l'eseguire le suddette cose; in tal caso, s'intenda priuato d'una
 delle sue Camere Priorali, le quali Camere, e Commende,
 siano concesse dal Maestro, e dal Conuento, al Fratello, le
 cui Commende sono occupate.

Che

*Che i Fratelli non impetrino lettere di raccommendatione
per ottener Commende.*

FR. ELIONE DI VILLANOVA.

15 E Gli è prohibito sotto pena di disubidienza, ch'alcun Fratello, siasi di qual si voglia conditione, non impetri, o presumà in modo alcuno d'ottenere lettere di raccommendatione, o minaccieuoli da alcuno, accioche possa per vigore di quelle conseguire, & ottenere Commende, o Beneficij dell'Ordine nostro. Gli è nondimeno lecito ottenere lettere da quelli, c'hanno fatta professione nell'Ordine nostro, con le quali si raccomanda la virtù de' Benemeriti; ne dal rifiuto loro, può seguirne danno alcuno.

Veggasi lo stat.
64. delle Com-
mende.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

16 I L Fratello, ch'impetrerà simil lettere, perda l'Antianità di dieci anni: Si dà anche facultà ad ogn' uno d'accusar, e di prouar contra tali, senza pena; accioche i Fratelli si raffrenino dall'insolenza.

*Che i Fratelli, ch'essercitano Ufficij dell'Ordine nostro,
non armino Vafelli.*

FR. AMMERIGO D'AMBOISE.

17 Ordiniamo, che per l'aauenire nessun Fratello dell'Ordine nostro, sia di qual si voglia grado, o Dignità, il quale habbia cura, & amministrione della giustitia, come il nostro Siniscalco, il Castellano, e gli Ufficiali, c'hanno in custodia i beni dell'Ordine nostro, come il Conseruatore Generale, il nostro Maestro di Casa, il nostro Riceuitore, i Commendatori dell'Arsenale, del Granaro, e dell'Artigliaria, e quelli, che da loro dependono, non possino ne per loro, ne per interposte Persone nascosamente, o palesemente, o sotto qual si voglia questo colore, armar Vafelli per far guerra à gli Infedeli, o sia per il corso, o partecipare nell'armamento fatto da altri; o vero perseuerare nell'armamento già fatto, sotto pena della perdita dell'Ufficio, il quale subito sia proueduto, come se il tempo à detto Ufficio statuito fosse

DD 2 passato

passato, e così parimente della confiscatione del prezzo dell'armamento, e del guadagno indi seguito in fauore, & utilità del nostro commun Tesoro ; eccetto la terza parte delle sudette cose, che farà data all' Accusatore, senza mancamento, o rimissione alcuna : Et il medesimo si statuisce, e determina de' Capitani delle Galere, e de' loro Ufficiali, se armaranno per il Corso : Concedesi nondimeno, che se per compagnia delle Galere, o per hauere alcuno auuiso, o per qualche importante negotio, o necessità, armaranno Bergantini, o Fuste, che lo possino fare senza pena, e riprensione. Però s'alcuno così Fratello, come Secolare, fraudolentemente presumerà di mettere fallamente il nome suo nel detto armamento, e partecipare secretamente con detti Ufficiali, incorra nella medesima pena di confiscazione, e sia punito come

* La pena dello Spergiuro, veg. gati nello statuto 31. di questo Titolo.

Che nessuno possa armare Vaselli in Conuento, senza licenza del Maestro, e del Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

18 D Eterminiammo, che non si possino armare nel Conuento nostro Galere, Galeotte, & altri Vaselli, di qual si voglia sorte da alcuno, o sia Fratello, o Secolare, senza licenza del Maestro, e del Consiglio ordinario. Chi contrafarà perda il Vasello, il quale sia applicato al nostro commun Tesoro.

Del medesimo.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

19 L A quale licenza si dia in iscritto, e coloro, che con tal licenza armaranno, siano tenuti di dare sufficiente sicurtà, che non molestaranno, ne depredaranno i Christiani, ne i beni loro. Però i nostri Fratelli non possono ottenere simile licenza, se non quelli, che saranno stati cinque anni in Conuento. Coloro nondimeno, che dalle parti di Ponente vorranno venire in aiuto della Religione, possino armare senza licenza.

DD e DD

FR.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

²⁰ E T i Fratelli, ch' armaranno con licenza del Maestro, e del Consiglio, godono l'Antianità, come se facefsero residenza in Conuento.

Che non si dia Saluocondotto a Corsali.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

²¹ V ietamo, che per l'aauenire non si conceda Saluocondotto a Corsali, se non dal Maestro, e Consiglio ordinario, e per importante necessità, e non altrimenti; ne tam poco si dia Saluocondotto a Fuggitiui, ne à Mercanti falliti; se non per vrgente cagione.

Che non si possa far Tregua, se non dal Maestro, e dal Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

²² Per euitare gli scandali, e danni, che possono nascere, determiniamo, che nell'Ordine nostro, non si possa fare, o comporre Tregua, o Pace co' Turchi, Mori, od altri Infedeli, se non con deliberatione del Maestro, e del Consiglio Compito solamente. E se farà fatto altrimenti, s'intenda in tutto di nessun valore.

Che non si possa portar fuori Artigliaria, ne Machine.

IL MEDESIMO MAESTRO.

²³ S tatuimo, che le Bombarde, Colubrine, Machine, & Artigliarie, atte all'uso della guerra, ed anche poluere, e salnitri appartenenti al commun Tesoro, non possino in modo alcuno, essere portati fuori dell'Isola, ne da gli altri luoghi della Religione, per qual si voglia cagione da alcuno. Potrà nondimeno il Maestro, & il Consiglio Compito, se la cagione parerà conueniente, e la necessità sia vrgente, deliberare, e determinare del cauargli fuori, e del portargli altroue, secondo l'occorrenze delle cose.

Che

Che i Fratelli non debbino mescolarsi nelle guerre

tra' Christiani.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

24 **V**ogliamo, e determiniamo, che i nostri Fratelli non s'impaccino nelle guerre, che fanno i Christiani l'vn contra l'altro: E s'alcuno lo farà, perda l'habito, e ricuperandolo per gratia speciale, sia per dieci anni priuato dell'amministrazione delle Commende, beni, & anche de' Beneficij dell'Ordine nostro, la quale non possa ottener, se non passati i dieci anni: Prohibendo a' Priori, al Castellano d'Emposta, & a' Commendatori, che non diano licenza a' Fratelli d'essercitarsi nelle guerre de' Christiani; Se ciò non fosse comandato loro dal Principe, o Signore della Prouincia; Percioch' all'hora potranno concedere tale licenza. Però in tal caso non possono portar l'armi, o siano Insegne della Religione. Mà se per difensione della Religione, o vero in compagnia del Priore, si mescolaranno in simil guerre, all'hora possono usare l'Insegne nostre.

Che niuno dimandi Ufficio in Consiglio.

F R. CLAUDIO DELLA SENGLE.

25 **V**etiamo a' Fratelli nostri, che per l'auuenire non venghino in Consiglio a dimandare Ufficij, ne il Maestro, & il Consiglio ammettino alcuno alla dimanda di quelli; Mà secondo che vederanno qualch'vno essere atto, e sofficiente ad essercitargli, à questi tali gli commettino. E s'alcuno contrafarà, non possa per tutto quell'anno conseguire alcun'Ufficio dell'Ordine nostro.

Che nessuno vada senz'habito.

I L M E D E S I M O M A E S T R O.

26 **C**hi andrà senz'habito, cioè che non portarà palesemente, & apparentemente la Croce di tela di lino cucita sopra la sua veste, per la prima volta sia condannato alla Quarantena, per la seconda alla Carcere della Torre per tre mesi, e per la terza, sia priuato dell'habito.

Che

Che prima d'essere condannato, nessuno si dice essere in giustitia, in modo, che non possa conseguire Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

27 *S'Alcuno de' Fratelli nostri sarà inquisito, o vero accusato per qualche delitto, colpa, o negligenza, non s'intenda essere in giustitia, quanto all'ottenere le Commende dell'Ordine nostro, che gli potesserò toccare, se non dopo, che per tale delitto, sarà condannato: ancorche sia ritenuto prigione. Però chi sarà condannato, durando la condannazione, prima che sia assoluto, o c'abbia compiuta la pena impostagli, non possa conseguire Commenda, Beneficio, o vero altro Ufficio dell'Ordine nostro.*

Che i Fratelli non faccino tumulto ne gli Alberghi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

28 *S'Alcuni de' nostri Fratelli si portaranno insolentemente, e scostumatamente ne gli Alberghi, doué mangiano, facendo romore, e romperanno porte, scanni, tauole, od alcun'altra cosa simile; o vero temerariamente le gettaranno via, sian puniti dal Maestro, e dal Consiglio, con la pena, che parrà loro; fin'à diminuirgli l'Antianità inchiusivamente: E se batteranno, o percoteranno i Paggi, e Seruitori, o Schiaui del Piliero, se sarà senza spargimento di sangue, per la prima volta siano in Quarantena; per la seconda, sei mesi nella Torre, e per la terza, perdano due anni della loro Antianità: Se sarà con ispargimento di sangue, e la ferita sia leggiera, per la prima volta siano sei mesi nella Torre, e se la ferita sarà graue, & enorme, perdino l'Antianità.*

Veggasi di so-
pra lo stat. 7.
dell'ufficio de'
Fratelli.

FR. GIO. LEVES QVE DELLA CASSIERA.

29 *E Se diranno parole ingiuriose contrà alcun'altro Fratello nel Palagio Magistrale, perdino tre anni dell'Antianità, e hanno, o c'haueranno; e se le diranno ne gli Alberghi, ne perdino due anni: Ma se verranno all'armi, o daranno schiaffi, siano priuati dell'habito: Se daranno ferite ne' luoghi sudetti, perdino l'habito irremissibilmente; e se vccideranno, oltra*

Veggasi lo sta-
tuto 7. dell'uf-
ficio de' Fra-
telli.

I casi, per i quali i Fratelli si priuano dell'habito.

F.R. NICOLÒ LORGVE.

30 **G**Li è cosa indegna, che coloro, che s'imbrattano di gra-
uissima sceleratezza, vadino ornati dell'habito dell'Or-
dine nostro. Quelli adunque, che commetteranno gli infra-
scritti delitti, siano in perpetuo priuati dell'habito; E questi
sono, Heretico, Sodomita, Assassino, Ladrone; e chi farà fug-
gito à gli Infedeli. Colui ancora, c'hauerà abbandonata la
Bandiera, o sia Stendardo nostro, quando è spiegato nella
guerra contra Infedeli: Chi nel combattere, abbandona i
Fratelli: Chi darà Castello, o vero altro luogo à gli Infedeli:
I Consultori parimente, e Consapeuoli di tal tradimento:
Il che però è riserbato alla cognitione del Maestro, e del
Consiglio. Oltra di questo, chi da Castello posto ne' confini
d'Infedeli uscirà d'altronde, che per la porta: Colui ancora,
che la terza volta spontaneamente, e senza licenza hauerà
lasciata la Compagnia de' Fratelli, e si farà messo in altra
Religione, non sia più accettato nella nostra: Chi hauerà fat-
ta falsa testimonianza: Chi nell'essercitio dell'armi à caual-
lo, o vero à piedi hauerà atteso à predare, perda l'habito; e
non lo possi rihauere prima, che non sia passato vn'anno. Il
Fratello ancora, ch'accusarà vn'altro Fratello d'alcuno de'
sudetti casi, offerendosi di prouarlo, se non prouarà la sua in-
tentione, perda l'habito.

F.R. CLAUDIO DELLA SENGLE.

31 **I**Falsatori ancora delle lettere, tanto dell'Ordine nostro,
quanto d'altri, e quelli, che saranno conuinti di spergiuro,
siano priuati dell'habito.

F.R. PIETRO DI CORNIGLIANO.

32 **I**L Fratello, c'hauerà commesso homicidio, sia priuato del-
l'habito in perpetuo, e sia posto in Prigione, accioche gli
altri non ardischino di commettere simile sceleratezza; e che
la Compagnia de' nostri Religiosi stia pacifica, e quieta.

F.R.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

33 **C**hi à tradimento, o di nascosto, o con animo deliberato ferirà vn'altro Fratello, o Secolare, ancorche leggiermente, sia priuato dell'habito in perpetuo.

Questo stat. è
moderato per
il seguente 36.
di questo mede-
simo Titolo.

FR. GIO. LEVES QVE DELLA CASSIERA.

34 **Q**velli, che faranno stati cōdannati dal Santissimo Officio dell'Inquisitione, & haueranno portato l'habito di penitenza, non possino in modo alcuno hauer l'habit nostro; & hauendolo non lo possino portare.

De' Percussori.

35 **S**ein Fratello percoferà vn'altro Fratello, sia in Quarantena: Se lo ferirà con fargli spargere sangue, eccetto che dal naso, o dalla bocca, perda l'habit. E se tentarà di percoferlo co'l coltello, spada, o fasso; mà non l'abbia percosso, sia in Quarantena.

Moderatione del precedente Statuto.

FR. GIO. LEVES QVE DELLA CASSIERA.

36 **P**arendo troppo duro, & aspro, che per qual si voglia ferita data con ispargimento di sangue, saluo, che dal naso, e dalla bocca, altri perda l'habit, e conuenendo alle volte per i casi, che succedono, temperare la legge, determiniamo, e statuimmo, che quando vn Fratello ferirà vn altro, stia in arbitrio del Maestro, e del Consiglio il temperare la pena dello Statuto, secondo la qualità, e le circostanze del delitto.

Della pena de' Fratelli, ch' ammazzano gli altri,

à tradimento.

FR. PIETRO DI MONTE.

37 **F**l Fratello, ch' ammazzerà vn'altro Fratello, o Secolare à tradimento, e con qual si voglia sorte d'arme l'abbia ucciso, o procurato di farlo uccidere, sia priuato dell'habit, e subito senz'altra dilazione, sia dato, e rimesso alla Corte se-

colare;

218 Delle Proibitioni, e delle Penne

colare; e della medesima pena siano castigati i Consapevoli di tale sceleraggine.

Delle penne che sono proposte a coloro, che provocano,

& accettano i Duelli.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

38 Voi O letito opporsi all' impiera di colpo, che spreggian-
tisso la salute dell' Anime loro, si mettono nel combat-
timento del duello, & espongano i corpi loro à crudel mor-
te; statuimo, che s'vn Fratello prouocara, o sfidara à duel-
lo vn' altro Fratello in parola, od in scritto, o per Mezano,
od in qual si voglia altro modo, & il Prouocato non accet-
tarà; oltre le penne dal Sacro Concilio, e dalla Costituzio-
ne della felice memoria di Gregorio XIII, proposte e sta-
tuite, sia il Prouocante privato dell' habitu in perpetuo, senz'
alcuna remissione; e se accesterà, ancorche non si conduca
al luogo destinato, incorrino ambidue nella priuatione del-
l' habitu, senza speranza di perdono; e se si condurranno al
luogo destinato, ancorche non sia seguito spargimento di
sangue, dopo la privatione dell' habitu, siano dati alla Cor-
te Secolare, e chi hauerà data cagione di simile duello, e sfida,
o verolchi hauerà dato consiglio, aiuto, e fauore, tanto
in tagione, come in fatto, o per qual si voglia altra cagio-
ne habera persuaso alcuno à prouocare, se farà Accopagnat-
ore, o Campagno, sia punito co' penne della priuatione del-
l' habitu. Et in contra nella medesima pena, chi sarà chiamato
à vedere, & hauerà attaccato il cartello della sfida in
qual si voglia luogo, o l' hauerà fatto attaccare.

De' Fratelli, che di notte, o di giorno fanno tumulto.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

39 Statuimo, che'l Fratello, che contra alcun Fratello, od al-
tri farà tumulto, di giorno, o di notte, con qual si voglia
sorte d'arme in Conuento, o ne gli altri luoghi delle nostre
Isole, perda l' habitu; e se saranno trouati andare di notte ma-
scherati, od in habitu sconosciuti, o con arme in haste, od ar-
chibusi, o vero armati sotto, in quadriglia, o soli, o pur anco-

coperti;

E E

in

in quadriglia senz'armi siano per stemperar nella Torre. q
bolognissimo, o tenendo il voto del De-

De Giuramenti.

Em; Q. S. V. E. T. V. P. L. N. Eon elupli; osid
40. **S**' Alcuno de' Fratelli nostri giurara publicamente, per la
prima volta si ammiserò, e ripreso per la seconda, si
in Settena super la terza in Quarantena; e per la quarta, se
perseuererà nel delitto, perda l'habit.

Delle bestemmie.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

41. **O**rdiniamo, e determiniamo, che chi blasfemiarà, o ri-
negarà il Sacratissimo nome di Dio, o della Beata Ver-
gine Maria, o de' Santi; per la prima volta in Quarante-
na; per la seconda, stia due mesi nella Torre; e per la terza
in prigione à beneplacito del Maestro, e del Consiglio.

42. **I**l Fratello, chievemuto à contesa, e d'abcalore della co-
lera accesi, e dirà parole ingiurose ad alcun' altro Fratel-
lo, sia punito con pena della Quarantena; s'ancorché con-
fessai d'hauer mentito, o d'incrosgagli d'hauendente tali in-
giurie; e dandogli con affronto mentite, perdandue anni d'
Antianità: Ma infamandolo, sia in arbitrio del Maestro, e
del Consiglio la pena, la quale gli daranno secondo la qua-
lità delle Persone, e dell'infamia. Se percofera un Fratello
con bastone, canna, o schiaffo, o simili cose, perdatre anni

43. **S**e Tatuiamo, che qualsivoglia Fratello dell'Ordine nostro,
il quale con bastone, spada, o altra sorta d'arma hauera
percosso, e battuta alcuna Persona, s'è colare secretamente,
o paleseméte, da sé, o per terza Persona, sia posto nella Tor-
re per due mesi; & hauendole data ferita graue, o enorme,

Aggiugasi lo sta-
tuto 3. di que-
sto Titolo.

EE 2 per-

perda l'Antianità, nella quale pena patimenterà ingombra han-
do leggiando, o tenendo partialità con qual si voglia Duellante; E s' hauerà commesso homicidio, sia priuato dell'habito; il quale non possa ricuperar mai in alcun tempo; mà
sia renutor intaccere perpetua. Tali mente, che per questa causa,
non si possino in modo alcuno i Delinquenti piovere in S. Vite-
na, o Quarantena; E se vi faranno posto, siano condannati
puniti delle sudette penas.

De' Molestanti del Popolo.

FR. PIETRO D'AVASSONE

FR. AMMERIGO D'AMBOISE

44 *O*rdiniamo, e determiniamo, che chiunque non essendo
imputato, o senza volontà del Padre di famiglia entrerà
nella Cosa di qual filo voglia a Cittadino, o Popolano, e s' in-
trometterà ne' loro banchetti, balli, nozze, od altri gegan-
tij, perda l'Antianità di due anni in favore de' Fiarnaldi, sen-
za speranza di perdono. E se di giorno, o di notte in qual si vo-
glia modo farà violenza alle porte, o finestre de' cittadini Sud-
iti nostri; oltre le piene sudette, sia in crudel carcere albergo
placito del Maestro, e del Consiglio; E potrà l'Accusatore
seruirsi della testimonianza di Persone Secolari. Incorra pa-
timenterà nella medesima pena dell'Antianità, chi farà ma-
fie, o camuffe.

Del medesimo.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE

45 *S*' Alcuno di notte romperà porte, o finestre, o quelle tu-
rará con muro, o calcinaccio, ouero le imbrattará con
qualche sporcheria, ouero vitrà sassi, e le percoterà con
essi, perda l'Antianità di tre anni; lasciando in arbitrio del
Maestro, e del Consiglio il castigargli più severamente, se pa-
rrerà loro. Però se vi metterà fuoco, e le abbrusciará, sia pri-
uato dell'habito; e se'l fuoco, che v'hauerà posto non nuo-
cerà, sia priuato dell'Antianità per tre anni.

Aggiungasi lo
stat. 33. di que-
sto Titolo.

Ch.

*Ch' alcuno non metta mano ne gli spogli, o diritti
del commun Tesoro.*

FR. ELIONE DI VILLA NN.Q.V.A. 1610

46 Benide gli spogli dei Fratelli nostri, compienatagione

L'appartenenza al nostro Communus Tesoro, si però ad al-

cuno non è lecito, nè si permette in modo altrettanto, fior chi

à quelli, che n'hanno autorità dal Tesoro, di pigliare, ma-

neggiare, o forse dannari, a sifil d'argento, d'oro, d'argento, o gio-

ie; o vero qual si voglia altro bene de' fratelli, i che muoio-

no. Chi contrafarà, se quanto hauerà preso, eccederà un

marco d'argento, si priato de' l'habito, e non eccedendo,

si punito di Quarantena. Similmente chi metterà minorali-

le Rispondioni, e diritti appartenenti al Tesoro, al Maestro,

& al Conuento, o quelli piglierà, o rubbarà, perda l'habi-

to; E nondimeno ciò, che sarà stato pigliato, si rifaccia al

commun Tesoro de' beni del Delinquente.

el sù non *Moderatione del precedente Statuto*

ov il cap. 11. MEDESIMO MAESTROOM ni ois

47 Perche pare troppo aspro, e severo, che per qual si vò-

gli, eccezzo oltre un marco d'argento, debba il Religioso

perdere l'habito; essendo che i delitti per le circostanze in

gran parte siano più, e meno graui, douendosi ancora con

maturato. Cósiglio ponderare le qualità del delitto. Per que-

sto ogni volta, che il Maestro farà querela di dano, oltre un

marco d'argento, la querela sia prima data in Cósiglio, do-

nde niatoramente s'estaminii il delitto, & il delitto sia mani-

festo per testimonianze autentiche, e legittime; o veramen-

te in fatti, o per confessione dell' Accusato, e la causa della

querela più chiaramente apparise: il che fatto si dia di nuo-

vo la querela nella pubblica Assemblea, e dinanzi allo Sguar-

dio, udito il Reo, si tratti, se si disputi maturamente, e con

consiglio, e compensando la qualità, e le circostanze del del-

itto, di cui si fa querela, con la yita, condizione, conuer-

satione, e meriti dell' Accusato, & il tutto con grauità con-

siderato, con eguale bilancia, s'amministri giustitia.

Veggasi lo stat.
30 del commū
Tesoro.

Il simile nel 64.
de comun Te-
soro.

Il Reo è udito
nelle sue difese,
veggasi lo stat.
33. del Ricen-
mento de' Fra-
telli.

F.R.

FR. QIO. VALLETTA

48 **O**ltre la pena contenuta ne' sopradetti Statuti; ordiniamo, che s'alcuno metterà mano ne' gli spogli, o diritti del nostro commun Tesoro, se ciò potranno prouare i suoi Fiarnaldi, lo precedino nel conseguire le Commende, e beni. Ma se tentaranno di prouarlo, e non potranno, siano sot-toposti all'istessa pena.

49 **D**esiderando d'opprimere l'insolenza de' Beruentis, der-
to terminiammo, che qualunque Fratello ergendo il collo
contrario al suo Superiore, ribellarà p' terra, odi occuparà Car-
stello, o Fortezza contra il Superiore, o Priore, e Castel-
lano d'Emposta, sia condannato in pena dell'habitò, e sia
posto in prigione.

FR. ANTONIO ELVIANO,

50 **C**on ottima ragione è stato determinato, che non sia le-
cito in modo alcuno a' Fratelli nostri, siano di qual si vo-
glia conditione, l'hauere, tenere, o nutrire in casa propria,
o fuori Concubine, ne praticar con esse. E s'alcuno pospo-
nendo il proprio honore, e la sua buona fama, hauerà ardi-
re di fare al contrario; & essendo publicamente infamato, e
per testimonianze degne di fede, o per propria confessione
farà coniunto di tal peccato; se dopo essere stato tre volte
dal Superiore ammonito a lasciare, & a gettare da' se il de-
litto d'infamia, perseguirà nondimeno quaranta giorni co-
rumicamente, dal dì, che gli sarà stata fatta la prima am-
monitione, se'l Delinquente sarà Commendatore, subito
senza che vi sia necessaria altra solennità, s'intenda priua-
to delle Commende; e se sarà Frate di Conuento, perda subi-
to l'Antianità; E con tutto ciò incorrino tali Cōquinti, nel-
la prūiatione dell'habitò; e se lo ricuperaranno, siano ren-
duti inhabili a poter conseguire Commende per dieci anni;
dal giorno, che sarà loro restituito l'habitò. E se sarà Frate
d'obedienza, sia similmente priuato d'ogni amministratio-
ne, e

ne, e dell'habito. I Priori ancora, & il Castellano d'Emposta, conuieti di tal delitto, se dopo essere stato dal Maestro, e dal Conuento contra di loro proueduto nel suddetto modo, faranno cōtumaci, subito incorrino nella priuatione de' Priorati, e dell'habito, come de gli altri è stato statuito, e determinato.

. E N I D e medesimi. N O C

FR. PHILIPPO VILLERS LISLE ADAMO.

Si Alcuno de' Fratelli nostri sfacciatamente riconoscerà, palesemente, come suo nutrirà un Figliuolo, natogli d' incestuoſo abbracciamento, che le leggi ne anche tra Figliuoli vogliono, che sia nominato, imponendogli il cognome, suo famigliare, e della sua Casata; questo tale non possa mai conseguire nell'Ordine nostro Ufficio, Beneficio, o Dignità alcuna: Et i publici Concubinarij nell'Ordine nostro, che più tosto si douerebbono chiamare incestuosii, adulteri, e sacrilegi, vogliamo, che siano inabiliti a poter conseguire alcun bene, di qual si voglia forte, ne Dignità, ne Ufficio, ne Beneficii, & hauendone alcuni, determiniamo, e commandiamo, che meritamente ne siano spogliati, e cauati, ancora dal numero de' nostri Fratelli. E publico Concubinario intendiamo essere non solamente colui, come vogliono i Sacri Canonici, il cui Concubinato è notorio per tentenza, o confessione fatta in giudicio, o per essere la cosa manifesta talmente, che non si possa ricoprire in modo alcuno; Ma ancora colui, che senza alcuna vergogna degli Huomini, sprezzando il timor di Dio, e dimenticandosi della sua professione, tiene, e nutrisce alcuna Donna sospetta, od infamata d'incontinenza, & habitando insieme, con essa frequente mente conuersa.

Alcuni castioni de' Fratelli incorrono in pena della Settena.

C O N S V E T V D I N E.

Chi non si troua presente nell'Assemblea: Chi si parte dall'Ufficio Diuino: Chi sta in Settena, e leuandosi non rende gracie a Dio: Chi interrompe i ragionamenti de' Co-

figlieri

- 23 -

siglieri in Consiglio: Chi mangia senza habitò. Se i Fratelli si calunniaranno l'vn l'altro, facédo il Superiore querela di loro, tutti siano in Settene.

Alcuni casi, per i quali incorrono i Fratelli in pena della Quarantena.

C O N S V E T V D I N E.

53 **P**rimieramente: Chi non obbedirà a' commandamenti fatigli nelle fattioni dell' armi, non può incorrere in minor pena; che nella Quarantena: Chi essercita il giuoco delle carte, o de' dadi, o vero altro giuoco di fortuna per danari: Quei che s' intromettono nell' officio d'altri, cascano nella pena della Quarantena. Il Fratello, che mangia nell' hostarie, e nelle Tauerne, sia in Quarantena.

La forma dell'eseguzione della Settene

54 **L**e Fratello, che farà posto in Settene, digiunará sette giorni continoui, e nella quarta, e sesta feria di detti giorni, debbe mangiare solamente pane, & acqua; & in quei giorni, debbe riceuere la disciplina in questo modo. Cauatosi il Pallio, o sia il Manto dinanzi l' Altare, starà humilmente inginocchiato, in presenza del Sacerdote dell' Ordine nostro, il quale percorrendogli le spalle cō la verga, dirà il Salmo Deus misereatur nostri, &c. Kyrie eleison, Christe eleison, Pater noster, &c. Saluum fac Seruum tuum. &c. Deus meus sperante in te. &c. Mitte ei Domine auxilium de Sancto. &c. Et de Syon tuere eum. &c. Esto ei Domine Turris fortitudinis. &c. A facie inimici. &c. Domine exaudi Orationem meam. &c. Et clamor meus ad te veniat. Oratio. Deus cui proprium, &c. Di poi leuandosi il Fratello, e pigliando il Manto, basciarà il Superiore, o sia il Bagliuo.

La forma dell'eseguzione della Quarantena

55 **E** se farà posto in Quarantena, digiunará quaranta giorni continoui, e nella quarta, e sesta feria di detti quaranta giorni,

ta giorni, in pane, & acqua; mangiando in terra, & in ogni quarta, e sesta feria, riceuerà la disciplina in questo modo. Comparirà dinanzi al Sacerdote spogliato di tutte le vesti, co' piedi scalzi; e percotendogli il Prete le spalle con la verga dirà: Miserere mei Deus, &c. con l'orationi sudette. Quei che saranno condannati nella Settina, o nella Quarantena, non debbono uscire dalle case loro, se non quando vanno alla Chiesa; e debbono interuenire à tutti gli ufficij Diuini, e coloro, che saranno condannati à due, o tre Quarantene, o Settene, riceueranno solamente la disciplina d'una Quarantena, o Settina; e se sarà condannato alcuno alla pena della Quarantena, e della Settina, riceua solamente la pena della Quarantena. Ma in quel tempo, non potranno portar arme, & andaranno vestiti di veste lunga, co'l Manto dell'habito nostro.

Di colui, che tre volte sarà stato condannato alla Torre.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

56 Ordiniamo, che qualunque Fratello per suoi delitti sarà stato tre volte condannato alla Prigione della Torre, sia priuato dell'Antianità per tre anni. Però è riserbata all'arbitrio del Maestro, & al Consiglio ordinario, la moderazione della pena, secondo la qualità de' delitti.

Che l'Antianità non possa esser restituita dalle Lingue, o da' Priorati.

FR. PIETRO DI MONTE.

57 Tatuimo, ch'essendo stato condannato alcuno per qualche delitto alla perdita dell'Antianità, quella non possa all'auuenire essergli restituita, etiandio per gratia delle Lingue, o de' Priorati; in modo che'l Maestro non possa dar licenza di trattare di simile restitutione, e dandola, vogliamo, che sia di nessun valore.

Di coloro, che fuori di Conuento haueranno lasciato l'habito.

FR. ELIONE DI VILLANOVA.

58 S'Alcun Fratello da spirto diabolico indotto, o mosso da incostanza, trouandosi fuori di Conuento hauerà di pro-

FF pria

pria autorità lasciato l'habito dell'Ordine nostro, e poi pentito, vorrà ritornare nell'Ordine nostro; all' hora possa sicuramente, e liberamente venire in Conuento, & entrare nello Spedale de gli Infermi, à cui prouederà l'Infermiero delle cose necessarie, fin tanto, che di lui haueranno risoluto il Maestro, & il Conuento sopra il douersegli concedere misericordia, o denegarseli. Che se non consegueira misericordia, se gli concede licenza d'andarsene, doue gli piacerà.

*Dell'obedienza.**FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.*

Non v'è cosa alcuna, che con maggior cura, e studio debbiamo difendere, che l'obedienza, la quale essendo la uita, ogni Compagnia si disceoglie. E però conformandoci à gli Statuti de gli Antichi nostri; ordiniamo, che tutti i Fratelli nostri in generale, & in particolare, siano di qualunque grado, o conditione si voglia, debbino senza scusa alcuna, obbedire a commandamenti, commissioni, e precetti giusti, & honesti del Maestro, e del Superiore. * E s'alcun Fratello, essendo in Conuento, non obbedirà al commandamento loro, per quella prima disubdienza, sottogiaccia alla pena della Settena; e se la seconda volta ancora ricusara d'obedire, sia punito di Quarantena. Ma se così ostinatamente si portarà, ch'essendogli commandato la terza volta, non obedisca, sia priuato dell'habito. Il che s'intende in questo modo, cioè se dopo ciascuno commandamento non adempito, di lui si farà data querela. Il medesimo ordine s'offerui fuori di Conuento ne' Priorati; Riserbandosi sempre la pena della priuatione dell'habito al Maestro, & al Conuento; a quali da' Priori si debbano mandare i Processi fatti contra' Ribelli. Oltra di questo, s'alcuno de' Fratelli nostri, essendo fuori di Conuento, non vorrà obbedire al primo commandamento del Maestro, e del Conuento, subito, che s'hauerà certezza della sua disubdienza, e ribellione, senza altra citatione, ammonitione, o Processo; se fra nove mesi dal giorno dell'intimatione del commandamento, non hauerà mandate cagio-

* Secondo lo statuto 2. del Maestro.

Come si priuino i Religiosi dell'habito, veggasi lo stat. 38. del Riceuimento de' Fratelli.

La pena della priuatione riserbata al Maestro, & al Conuento. Veggasi lo stat. 10. de' Priori.

ni legitime, e sufficienti dell'impedimento, sia priuato dell'habito. All'officio de' Priori, e del Castellano d'Emposta, e de' loro Luogotenenti appartiene d'eseguire alle loro spese ne' Priorati loro, e nella Castellania d'Emposta le sentenze, & ordinationi del Maestro, e del Gonfalonio, e dei Capitoli Generali, e Provinciali ancoras, e l'altre prouisioni, com' madamenti, e citationi, e tutti i Rescritti dell'istesso Maestro, e Conuento, i quali saranno fatti per negotij publici dell'Ordine nostro, e che saranno diretti à loro. Ma quelli, che apparteneranno à negotij de' Priuati, s'eseguiranno alle spese di coloro, che ne procuraranno l'esegutione. Che se essendo richiesti trascuraranno, o riuardano di farlo, per il primo mancamento, o rifiuto, perdano i frutti d'un anno d'alcuna delle loro Camere Prioralis per il secondo, i frutti di due anni; e per il terzo, i frutti di detta Camera siano perpetuamente applicati al nostro commun Tesoro. Ma se ostinatamente perseveraranno nell'adetta negligenza, e trascuratezza, siano priuati del Priorato, e d'ogni amministrazione. Commandando a' nostri Ricevitori in detti Priorati, e Castellania d'Emposta, che se i Priori, & il Castellano d'Emposta ricusaranno di fare le dette spese, debbino egli no soprattutto de' danari del nostro commun Tesoro, e delle somme, che per tal effetto sborsaranno, farne Debitori ne' conti loro i Priori, & il Castellano d'Emposta. E se essendo tali Provvisioni, Mandati, e Rescritti diretti à Baglini, Commendatori, & altri Fratelli per il primo mancamento, e rifiuto, siano il Bagliu, & il Commendatore priuati della terza parte de' frutti d'un anno del Bagliaggio, o della Commenda; per la seconda, di due terzi; e per la terza, di tutti i frutti della Commenda, da essere applicati al Tesoro; e per la quarta, siano priuati della Commenda, la quale prouidono il Maestro, & il Conuento. E se sarà Frate di Conuento, per la prima perda un anno d'Antianità; per la seconda due; per la terza tre; e per la quarta in perpetuo. Se però à tutti i mancameti sudetti, nella commissione non sarà imposta maggior pena; E con tutto ciò siano tenuti à rifare i danni, & interessi alle Parti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

60 Chi per colpa , o negligenza sua , hauerà peggiorato Priorato, Castellania d'Emposta, Commende, case, od altri beni, commessi alla sua amministratione, subito, che del detto peggioramento s'hauerà notitia, come inutile Amministratore, e dissipatore de' nostri beni, sia priuato in perpetuo del Priorato, Castellania d'Emposta, Commende, Ufficij, e d'ogni altra Amministratione; senza speranza di conseguente dell'altre. Di simile pena sarà punito colui, che taglierà le Selue antiche, quali chiamano boschi alti, saluo, che per riparatione della Commenda , e de' gli Edificij, de' quali egli ha cura, e per moderato uso della Casa, dove egli habita; il qual uso, s'intenda di legne secche, e che non fanno frutto: Ma le Selue da tagliare, le quali rinascono, e rimettono, e ch'ogni tanti anni si sogliono tagliare, potranno tagliarsi, e seruirsiene, secondo il costume del Paese, dove elle sonò.

F R. G I O. V A L L E T T A.

61 Aggiungendo, e commandando a' Priori, & al Castellano d'Emposta, che subito, che saranno auuisati, il che da loro stessi anco debbono ricercare, & haueranno certezza di simili pigri, & inutili Amministratori; interdicendo loro l'Amministratione di tutti i Beni, ne' quali si sono portati si male, diano le Commende ad alcun Fratello nostro prudente, e fedele, che le regga, e gouerni, fin tanto, che fatta inquisitione del detto caso, ne diano auuiso al Maestro, & al Conuento, e che da loro sarà proueduto. Ma se'l Priore, & il Castellano istesso, o Bagliuo sarà in simil colpa, à richiesta, & istanza de' Ricevitori, e Procuratori del commun Tesoro, dal Capitolo, o dall'Assemblea, fatta prima sopra ciò diligente inquisitione, e messa in chiaro la verità; sia eletto uno, o due Commendatori da bene, e fedeli, i quali attendino al governo, e reggimento del Priorato, o sia Bagliaggio, fin tanto, che certificati il Maestro, & il Conuento di simil ma-

la

Titolo Decimo ottavo.

la amministratione, prouedino più maturamente, & à proposito.

Della pena di coloro, che non interuengono a' Diuini Ufficij.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

62 I Fratelli nostri, che ne' giorni di Festa non si trouaranno presenti nella Chiesa del nostro Conuento a' Diuini Ufficij, e particolarmente alla Messa grande, a' Vespri, & alle solenni Processioni; se non saranno legitimamente impediti, siano in pena della Settena; E quelli, che ne' giorni di Festa, mentre si celebrano i Diuini Ufficij, saranno trouati nelle Piazze, e nelle strade, o vero ancora à passeggiare in altre Chiese, siano puniti di Quarantena.

Che i Fratelli non v'fino ingiurie in giudicio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

63 V ietamo a' Fratelli nostri, ch'in presenza del Maestro, e del Consiglio, o di qualunque altro Tribunale dell'Ordine nostro, o dinanzi à qual si voglia altri Commissarij, nel litigare non si dichino villanie, o parole ingiuriose l'vn l'altro. Chi contrafarà, se l'ingiuria farà graue, caschi dalla sua causa, in maniera tale, che subito senza altra proua, od allegatione, si dia la sentenza in fauore della Parte auersa, che sarà stata ingiuriata; e sia messo nella Prigione della Torre per sei mesi; e se l'ingiuria farà leggiera, per tre mesi solamente.

Che niun Fratello possa andar armato in Palagio, mentre si celebra il Capitolo Generale.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

64 Prohibiamo a' Fratelli dell'Ordine nostro, che durando il tempo della celebratione del Capitolo Generale, non ardischino di portar in Palagio arme tanto offensive, quanto difensive; ecetto i Compagni del Maestro, e quelli a' quali egli n'hauerà data licenza. Chi contrafarà, perda tre anni dell'Antianità acquistata, o d'acquistare.

DEL-